BENEFICI DI CARRIERA ED ECONOMICI AGLI UFFICIALI INFERIORI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE DELLA REGIA MARINA IN SERVIZIO AERO NAVIGANTE IN QUALITA' DI OSSERVATORI

Art. 4

Agli effetti della presente legge il servizio aeronavigante e' quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1403, e successive modificazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 marzo 1941-X1X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - LISSIA

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Versione in vigore dal 24 aprile 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici di carriera ed economici agli ufficiali inferiori del corpo di Stato Maggiore della Regia marina in servizio aero navigante in qualita' di osservatori
Estremi	Legge 3 marzo 1941, n. 191
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-di-carriera-ed-economici-agli-ufficiali-inferiori-del-corpo/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it